



Contributi alle imprese agricole della provincia di Ferrara per l'ideazione, la realizzazione e l'implementazione di siti internet aziendali

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 36 del 29 aprile 2009

BANDO APERTO DAL 18 MAGGIO 2009 AL 29 GENNAIO 2010

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, l'ideazione, la realizzazione e l'implementazione di siti internet aziendali e lo sviluppo del commercio elettronico.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE - serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE - serie L n. 337/38 del 21/12/2007)**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad **euro 20.000**.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili (al netto di IVA) le spese, sostenute nel periodo **dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009**, per:

- a) l'ideazione, la realizzazione, la messa in rete, l'implementazione e l'aggiornamento di siti internet aziendali;
- b) la registrazione di domini e l'attivazione di connessioni internet (PSTN, ISDN, ADSL, ...), ecc.. Non è, in ogni caso, ammissibile l'acquisto di personal computer;
- c) azioni di promozione mirata sui motori di ricerca della rete e di indicizzazione dei siti internet di cui alla precedente lettera a);
- d) la realizzazione di nuovi sistemi di E-Commerce Business to Business e/o Business to Consumer funzionanti per l'esecuzione di transazioni di acquisto e/o vendita on line;
- e) la formazione di personale interno connesse con le attività di cui alla precedente lettera a), nella misura massima del 20% delle spese complessive sostenute.

Sono escluse le spese per manutenzione e/o assistenza generica del software e le spese telefoniche (centralini, apparecchiature e consumi).

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere il contributo le imprese agricole, con sede legale e/o unità operativa (in cui sia svolta effettivamente l'attività agricola) nella provincia di Ferrara, regolarmente iscritte nella sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese operanti, come attività prevalente, nel settore AGRICOLTURA (sezione A - classi 01 e 02 - della classificazione ATECO 2007), nonché esercenti le attività connesse (anche secondarie) di alloggio e/o ristorazione (sezione I - codici 55.20.52 - Attività di alloggio connesse all'attività agricola e 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse all'attività agricola - della classificazione ATECO 2007).

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che:

- risultino inattive;

- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02);
- per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.

N.B.: è consentita la presentazione di una sola domanda di contributo da parte della medesima impresa

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di **1.500 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 500 euro.

7. PREMIALITA'

Impresa femminile

Nel caso di domande presentate da imprese femminili (**società cooperative e società di persone**: costituite in misura non inferiore al 50% da donne, purché il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia donna. Suddetta misura non dovrà essere inferiore al 60 per cento nel caso in cui il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia uomo; **società di capitali**: quote di partecipazione possedute da donne in misura non inferiore al 50%, purché il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia donna. Suddetta misura non dovrà essere inferiore ai 2/3 del capitale sociale nel caso in cui il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia uomo; **imprese individuali con titolare donna**), l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto "6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO" viene elevato ad euro 2.000.

Impresa "giovane"

Nel caso di domande presentate da imprese "giovani" (**società cooperative e società di persone**: costituite in misura non inferiore al 50% da persone di età inferiore o pari a 40 anni (cioè che non abbiano compiuto il 41° anno di età) al momento della scadenza del bando, purché il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia persona di età inferiore o pari ai 40 anni. Suddetta misura non dovrà essere inferiore al 60 per cento nel caso in cui il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia persona di età superiore ai 40 anni; **società di capitali**: quote di partecipazione possedute da persone di età inferiore o pari a 40 anni in misura non inferiore al 50%, purché il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia persona di età inferiore o pari ai 40 anni. Suddetta misura non dovrà essere inferiore ai 2/3 del capitale sociale nel caso in cui il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia persona di età superiore ai 40 anni; **imprese individuali con titolare di età inferiore o pari a 40 anni**), l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto "6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO" viene elevato ad euro 2.000.

Responsabilità sociale d'impresa

Nel caso di possesso o di effettivo ottenimento, entro il 31 dicembre 2009, della certificazione SA 8000 (responsabilità sociale d'impresa) da parte di un organismo accreditato, l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto

2009: nel segno della responsabilità e della utilità sociale delle imprese

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO", viene elevato ad euro 2.000.

8. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al precedente articolo 3 dovranno essere effettuate nel periodo **dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009**.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.fe.camcom.it), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere corredata da copia del contratto (o preventivo) stipulato con il fornitore, con l'indicazione della denominazione del sito da realizzare (o realizzato) e delle sue caratteristiche.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta** con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44100 Ferrara
indicando sulla busta la dicitura "*Domanda di contributo per la realizzazione di siti Internet aziendali*";
- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione. Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Nel caso di trasmissione **per via telematica**, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate **da una casella di posta elettronica certificata**.

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termine di presentazione

Le domande potranno essere presentate **a partire dal 18 maggio 2009 al 29 gennaio 2010**.

La Camera di Commercio di Ferrara si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo secondo caso sarà altresì valutata l'opportunità di un prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di spedizione delle domande, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno

ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (articoli 5 e 6) e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui al precedente articolo *10 Istruttoria e concessione del contributo*.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse. In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

12. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo tassativamente entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Alle rendicontazioni finali dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata ovvero accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, o, in alternativa, con liberatoria del fornitore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare, altresì, la regolarità dei pagamenti del Diritto annuale e la regolarità contributiva come previsto dalle vigenti norme.

Non saranno in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 45 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto.

* Definizione degli aiuti "de minimis"

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

2009: nel segno della responsabilità e della utilità sociale delle imprese

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de

minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".